

*Le condizioni istituzionali per la legittimazione delle iscrizioni “anticipate” alla scuola dell’infanzia, che viene a “reiterare” nominalisticamente la circolare ministeriale del MIUR n.90 del 30/12/2004 (richiamante le stesse condizioni prefigurate dalla circolare ministeriale del MIUR n.2 del 13/01/2004) ; e che, comunque, risultano sempre generativamente configurate (introdotte/fissate/attualizzanti) dalla L.n.53/2003, dal D.L. n.59 del 19/02/2004 e dalla circolare ministeriale n.29 del 05/03/2004 =*

**Gianfranco Purpi**

---

**0: Verremo a profilare qui di seguito, esplicativamente, il quadro integrato e sistemico delle attuali normative giuridiche di ordinamento che vengono a regolamentare e legittimare le “iscrizioni anticipate” alla scuola statale dell’infanzia.**

**In questo senso, verremo a considerare ed a descrivere le condizioni istituzionali per la legittimazione delle stesse iscrizioni “anticipate”; che viene a “reiterare” nominalisticamente la circolare ministeriale del MIUR n.90 del 30/12/2004 (richiamante le stesse condizioni prefigurate dalla circolare ministeriale del MIUR n.2 del 13/01/2004) ; e che, comunque, risultano sempre generativamente configurate (introdotte/fissate/attualizzanti) dalla L.n.53/2003, dal D.L. n.59 del 19/02/2004 e dalla circolare ministeriale n.29 del 05/03/2004.**

**1: “”L’articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 prevede che le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento possono**

essere iscritti al primo anno della scuola dell'infanzia. Tale istituto normativo, ai sensi dell'articolo 7 comma 4 della legge n. 53/2003, può trovare attuazione in maniera graduale e attraverso soluzioni di carattere sperimentale, in relazione alla disponibilità dei posti ed alle risorse finanziarie dei Comuni **secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento** e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità”””” (circ.min.n.90/2004,citata) .

**2:** “”””Per l'anno scolastico 2005-2006, nel presupposto che possano essere superati gli impedimenti che sinora sono stati frapposti alla concreta attivazione degli anticipi, i genitori delle bambine e dei bambini che compiranno i tre anni di età entro il 28 febbraio 2006 potranno avvalersi della facoltà di presentare domanda di iscrizione anticipata, nei limiti e alle condizioni di cui alla citata circolare n. 2/2004”””” (circ.min.n.90/2004,succitata) che continuano a risultare i seguenti:

-#: L' “”””esaurimento delle liste di attesa (costituite a livello di singola istituzione scolastica o a livello comunale, secondo l'organizzazione localmente adottata) delle bambine e dei bambini in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla previgente normativa”””” (circ.min.n.90/2004,citata);

-#: La “”””disponibilità dei posti nella scuola interessata sia sul piano logistico che su quello della dotazione organica dei docenti, secondo le istruzioni che saranno successivamente fornite con lo specifico provvedimento annuale”””” (circ.min.n.90/2004,citata);

-#: L' “”””assenso del Comune nel quale è ubicata l'istituzione scolastica interessata qualora lo stesso sia tenuto a fornire, con riguardo all'attuazione degli anticipi, servizi strumentali aggiuntivi: trasporti, mense, attrezzature, ecc.”””” (circ.min.n.90/2004,citata).

-#: Il “”””...(...)...definire sia l'accoglimento delle iscrizioni anticipate sia l'accertamento delle suindicate, tassative condizioni,da effettuare secondo tempi e modalità legati alle specificità e alle condizioni di fattibilità dei diversi contesti territoriali ...(che può avere luogo e realizzarsi a seguito di: n.d.r.)...intese ...(che:n.d.r.)... i Direttori Regionali,coadiuvati dai competenti Uffici scolastici provinciali,...(...)...stabiliranno...(...)...con le Amministrazioni comunali interessate,attraverso appositi tavoli di confronto...(...)...”””” (circ.min.n.2 del 13/01/2004).

Ciò,considerato che quest'ultima stessa circolare (le cui condizioni,come sopra premesso,sono espressamente richiamate sempre vigenti dalla suddetta circolare ministeriale n.90 del 30/12/2004) pone altresì,testualmente,la precisa condizione che:

“”””I Direttori Regionali, coadiuvati dai competenti Uffici scolastici provinciali, stabiliranno intese con le Amministrazioni comunali interessate, attraverso appositi tavoli di confronto, volte a definire sia l'accoglimento delle iscrizioni anticipate sia l'accertamento delle suindicate, tassative condizioni, da effettuare secondo tempi e modalità legati alle specificità e alle condizioni di fattibilità dei diversi contesti territoriali”””” (circ.min.n.2 del 13/01/2004).

**3:** Anche la suddetta circolare ministeriale n.90 del 30/12/2004 viene tra l'altro ad avvertire testualmente che **I' “”””attivazione degli anticipi ...(viene perseguita dall'Amministrazione Scolastica:n.d.r.)...secondo le previsioni di cui alla legge di riforma n. 53/2003 e al decreto legislativo n. 59/2004””””** (circolare ministeriale n.90 del 30/12/2004).

Ciò,per cui,tra l'altro,tale attivazione dell'accoglimento delle iscrizioni anticipate in questione alla scuola dell'infanzia,viene così -nello stesso tempo e per lo stesso motivo- rimandato e riferito (tra l'altro,anche dalla stessa circolare n.90 del 30/12/2004) alle condizioni che,in merito,viene a prevedere **la circolare ministeriale (del MIUR) n.29 del 05/marzo/2004** (dato che quest'ultima circolare,di tale Decreto n.59/2004,è venuta e viene a dettare “”””indicazioni ed istruzioni”””” sempre vigenti di attuazione).

**Così,si ricorda anche che,in questo senso:**

-#: **tale circolare ministeriale n.29 del 05/03/2004** “intende rispondere ...(...)...alla esigenza ... (di)... provvede... (re)...a realizzare ... (...)...una serie di azioni e di misure di supporto, di indirizzo e di chiarimento, intese a sostenere, nella maniera più idonea e collaborativa, l’impegno degli uffici dell’Amministrazione, delle istituzioni scolastiche e delle relative componenti, degli operatori, delle famiglie, degli enti locali e dei soggetti a vario titolo interessati e coinvolti in questa prima delicata fase di avvio della Riforma” (circolare ministeriale n.29 del 05/03/2004);

#: **con la stessa circolare ministeriale n.29 del 05/03/2004** “si impartiscono istruzioni e indicazioni, con riferimento alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado, sulla portata e sugli ambiti di alcuni istituti ed attività, al fine di dirimere eventuali incertezze interpretative e di creare le condizioni per una uniforme applicazione delle norme del decreto legislativo ... (n.59/2004;n.d.r.)...” (circolare ministeriale n.29 del 05/03/2004).

Per questo, si capisce bene che, nello stesso tempo e per lo stesso motivo, **si pongono sempre vigenti e da osservare** (considerando, peraltro, che non sono state mai destituite di effetti giuridico/normativi e/o disapplicate, da successive norme di legge) **le seguenti testuali virgolettate disposizioni specifiche dettate da tale circolare ministeriale n.29 del 05/03/2004 riguardo le iscrizioni anticipate alla scuola dell’infanzia, previste dal D.L.vo n.59/2004**, e la conseguente attivazione della frequenza scolastica anticipata degli alunni di tale scuola:

-a) “Fermo restando il concorso delle condizioni sopra indicate, per l’acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche delle richieste di iscrizione, l’attuazione degli anticipi va realizzata, ai sensi dell’articolo 12, comma 1 del decreto legislativo più volte citato, in forma di sperimentazione, prevedendo anche nuove professionalità e modalità organizzative” (circolare del MIUR citata n.29 del 05/03/2004).

-b): “Nella considerazione che le citate professionalità e modalità possano concretare l’esigenza di istituire nuovi profili professionali del personale scolastico e che, comunque, sono destinate ad incidere sulla declaratoria delle funzioni già previste, nonché su modelli e soluzioni organizzative del lavoro, si darà sollecito avvio alla relativa fase negoziale, ai sensi dell’articolo 43 del Contratto collettivo nazionale del comparto scuola.

Solo a conclusione della citata fase sarà possibile attivare, in maniera graduale e sperimentale, la pratica degli anticipi” (circolare ministeriale n.29 del 05/03/2004; citata).

Ciò, che comunque richiama le seguenti considerazioni e risultanze al riguardo:

-#: non risulta nel presente che tale fase negoziale ultima citata sia stata portata a termine;  
-#: conseguentemente, non risulta nel presente che l’istituzione di tali “nuovi profili professionali” del personale scolastico sia stata determinata e posta in essere dal MIUR ; e quindi non si registra nel presente la correlata determinazione del MIUR di poter assegnare (anche a partire dall’anno scolastico 2005/2006) tale personale scolastico di “nuova figura professionale” e di “nuovo profilo professionale” alle istituzioni scolastiche, per supportare adeguatamente ed in modo essenziale la pratica delle frequenze anticipate alla scuola dell’infanzia degli alunni; e, quindi, per consentire una correlata sempre valida e sicura esplicazione della funzione docente (sulla base di congrui inerenti “modelli e soluzioni organizzative di lavoro”);

-#: dalle relative sopra citate disposizioni della circolare ministeriale n.29 del 05/marzo/2004, si ricava chiaramente che tale personale scolastico di “nuova figura professionale” e di “nuovo profilo professionale” viene presupposto da tale circolare quale personale da includere nel Comparto Scuola e quindi soggetto istituzionale da indirizzare a Contratto Collettivo Nazionale di tale Comparto (quindi, peraltro, non già risultante

“collaboratore scolastico ATA”; non già risultante “docente” statale; e nemmeno risultante personale “non dipendente” dell’Amministrazione Scolastica);

-#: Anche alla luce del preciso essenziale dettato al riguardo della Legge n.53/2003 (sotto riportato); oltre alle necessarie strutture ed ai necessari servizi per poter legittimare la frequenza anticipata degli alunni di scuola dell’infanzia, bisogna senza dubbio ritenere (per ovvie ragioni) l’istituzione di detti “nuovi profili professionali” e la conseguente sussistenza del servizio di detto personale scolastico relativo a “nuova figura professionale”, quali soggetti e fattori irrinunciabili per poter registrare legittimità ed anche ogni auspicabile positività di funzionamento didattico/educativo e di contesto istituzionale (di “modelli e soluzioni organizzative di lavoro”) della scuola dell’infanzia.

4: Sempre premesso che, anche stanti alla circolare ministeriale n.90 del 30/12/2004, l’“attivazione degli anticipi ... (viene perseguita dall’Amministrazione Scolastica:n.d.r.)...secondo le previsioni di cui alla legge di riforma n. 53/2003 e al decreto legislativo n. 59/2004” (testualmente citato dalla circolare ministeriale n.90 del 30/12/2004); bisogna ritenere in stretta considerazione e sempre vigente anche il seguente testuale dettato di tale Legge n.53/2003, al fine di individuare le necessarie condizioni di legittimità dell’attivazione della pratica della frequenza anticipata degli alunni di scuola dell’infanzia:

-§: “È assicurata la generalizzazione dell’offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell’infanzia; alla scuola dell’infanzia possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età

... (per l’anno scolastico 2005/2006, entro il 28 febbraio:n.d.r.)... dell’anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all’introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative” (L.n.53/2003).

5: Sempre premesso che, anche stanti alla circolare ministeriale n.90 del 30/12/2004, l’“attivazione degli anticipi ... (viene perseguita dall’Amministrazione Scolastica:n.d.r.)...secondo le previsioni di cui alla legge di riforma n. 53/2003 e al decreto legislativo n. 59/2004” (testualmente citato dalla circolare ministeriale n.90 del 30/12/2004); bisogna comunque ritenere in stretta considerazione e sempre vigente anche i seguenti testuali dettati di tale D.L.vo n.59/2004, sempre al fine di individuare la necessaria legittimità dell’attivazione della pratica della frequenza anticipata degli alunni di scuola dell’infanzia:

-§: -§: “... (...)... possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia, in forma di sperimentazione, volta anche alla definizione delle esigenze di nuove professionalità e modalità organizzative, le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio ... (...)..., compatibilmente con la disponibilità dei posti, la recettività delle strutture, la funzionalità dei servizi e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall’ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità” (D.L.vo n.59 del 19/02/2004).

-§: “Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca **provvede, con proprio decreto**, sentita l’Associazione nazionale dei comuni d’Italia (ANCI), salvo quanto previsto all’articolo 7, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, **a modulare le anticipazioni**, garantendo comunque il rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 18” (D.L.vo n.59 del 19/02/2004).

Al riguardo, purtuttavia, si deve rilevare che, nel presente, ancora tale “decreto” relativo al “modulare le anticipazioni” in questione, non risulta né legiferato e né emanato.

6: “Per le bambine e i bambini nei cui confronti non potrà darsi esito positivo alla domanda di ammissione, saranno compilate liste di attesa secondo i criteri fin qui adottati in

**ciascun contesto locale”””” (circolare ministeriale n.90/2004,citata).**

**7: Premesse le superiori normative;** e quindi premessa la necessaria essenziale configurazione (rigorosamente ricavata dalla citazione testuale delle fonti di diritto) delle diverse condizioni istituzionali e di funzionamento scolastico,dei diversi servizi,delle diverse competenze,dei diversi oneri di assistenza e delle diverse risorse necessitanti a legittimare e rendere possibile l'accoglimento,nell'anno scolastico prossimo venturo,delle domande di iscrizione anticipata alla scuola dell'infanzia degli alunni che compiranno tre anni dall'uno gennaio duemilasei al ventotto febbraio duemilasei; **emerge chiaramente che risulta assegnata al MIUR** l'istituzionalizzazione di "status/ruolo" professionale di servizio e la conseguente messa a disposizione dell'istituzione scolastica,di **“””personale scolastico”””** adeguato (anche in quanto a numero di dipendenti del caso) e di inappuntabile qualificata formazione culturale/professionale, **tale da poter risultare (per l'appunto) “””personale scolastico””” configurantesi (anche contrattualmente e giuridicamente) quale “””nuova figura professionale””” a cui siano istituzionalmente assegnati congrui e comunque plausibili “””nuovi profili professionali””” ; di cui alle considerazioni ed alla normativa giuridica (sempre vigente e da applicare) descritte al superiore punto tre (dunque,peraltro,in ragione di quanto al riguardo prefigurato previsionalmente dall'art.43 del CCNL 24/07/2003; dal D.L.vo n.59/2004 e dalla circolare ministeriale n.29 del 05/03/2004 e dalla L.n.53/2003).**

Peraltro,considerando chiaramente condivisibile "erga omnes" che l'iscrizione "anticipata" e la conseguente frequenza alla scuola dell'infanzia degli alunni di età inferiore ai tre anni,vengono a far emergere pressanti esigenze di ridefinizione ed integrazione delle norme di legge sulla formazione e sul funzionamento didattico delle sezioni di tale scuola (e quindi sulla determinazione e sulla consistenza degli organici correlati); si ritiene fortemente necessaria l'emanazione e l'acquisizione di consonanti specifiche normative giuridiche primarie (o,al limite,nella provvisorietà del caso, di direttive ministeriali esaustive allo scopo) finalizzate a dettare specifiche istruzioni ed eventuali nuove disposizioni che si rivolgano a tali necessità di funzionamento scolastico/didattico e di gestione amministrativa,per razionalizzarne gli esiti di regolamentazione nella prospettiva delle norme giuridiche ordinali di diritto positivo e nell'orizzonte della più proficua identità pedagogico/educativa del servizio scolastico in questione.

Ciò,dunque, consentendo di evitare probabili "derive" di sperimentazioni non adeguatamente gestibili che potrebbero portare,inevitabilmente,ad un infausto declassamento dell'attività scolastica entro i limiti regressivi di una correlata funzione docente istituzionale prioritariamente votata all'"assistenzialismo" preponderante di "vecchia" memoria.

**Tali necessità pare fossero state ben avvertite dal Legislatore del D.L.n.59/2004,dato che ivi si leggeva che “””Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, a modulare le anticipazioni, garantendo comunque il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 18””” (D.L.vo n.59 del 19/02/2004).**

**Purnondimeno,nel presente (come prima sottolineato),ancora tale decreto non risulta né legiferato e né emanato; e quindi questo ricorrere di risultanza storica potrebbe anche autorizzare a ritenere che,tra l'altro,perdurando tali mancata emanazione stessa di decreto e quindi tale mancato conseguente “””modulare le anticipazioni””” ; le “iscrizioni anticipate” in questione alla scuola dell'infanzia avrebbero a potersi configurare istituzionalmente,nel presente storico stesso, anche non compiutamente legittimabili e nemmeno proficuamente praticabili/sperimentabili.**